



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 48 Bis– 28 OTTOBRE 2025

Riunione del 22 Ottobre 2025

19.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. Luigi VERONESI nella qualità di Presidente p.t. della S.S. ASD DELTA VOLLEY PORTO VIRO
- S.S. ASD DELTA VOLLEY PORTO VIRO in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Si è riunito per discutere del procedimento disciplinare a seguito dell'atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 155/2024-25 pervenuto il giorno 21 Luglio 2025 per i seguenti capi di incolpazione contestati nei confronti di:

*-S.S. **ASD DELTA VOLLEY PORTO VIRO** per le violazioni la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2, 28 e 61 R.A.T. FIPAV, 1, 74 c 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per non aver ottemperato a seguito di svincolo degli atleti D. A. e L. J. impostogli della recente normativa in materia, di corrispondere al sodalizio ASD Volley Clodia AICS il premio di compensazione nei tempi e nella misura prevista dalla normativa;*

*- Sig. **Luigi VERONESI**, per la violazione dell'art.75 n. 2 Reg. Giur. per i fatti contestati sub A) alla società **ASD Delta Volley Porto Viro** di cui è Presidente e Legale Rappresentante;*

All'udienza in modalità videoconferenza risultava presente il sostituto procuratore federale Avv. Vincenzo Maccarone, e per gli incolpati l'Avv. Carlo Ghirardi.

Preliminarmente il procuratore federale comunicava l'avvenuto accordo ex art. 33 Regolamento disciplinare raggiunto con gli incolpati, come da atto già depositato. Il difensore degli incolpati chiedeva l'accoglimento dell'istanza concordata.

Il Tribunale all'esito della Camera di consiglio leggeva il dispositivo e depositava la sentenza



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del Presidente del Volley Clodia con il quale veniva segnalato il mancato pagamento, da parte della società incolpata, del premio di compensazione dovuto a seguito del tesseramento di due atleti che avevano esercitato il recesso dall'originaria società vincolante.

Ricevuta dall'Ufficio Tesseramento la conferma delle informazioni contenute nell'esposto la Procura notificava l'atto di conclusioni delle indagini e quindi il deferimento.

All'udienza il rappresentante della Procura federale rappresentava di aver fornito apposito consenso ad una istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dagli incolpati – e per essi dal proprio difensore costituito-, individuando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni trenta a carico del sig. Luigi Veronesi n.q. e la multa di € 200,00 a carico del sodalizio ASD Delta Volley.

Il Tribunale Federale ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo corretta, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

PQM

Dispone la multa di € 200,00 a carico del sodalizio ASD Delta Volley e la sospensione da ogni attività federale del Presidente sig. Luigi Veronesi per 30 giorni.

Roma, 22 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 28 Ottobre 2025